

	<h1>COMUNE DI TAVIANO</h1>	
<p>REGIONE PUGLIA</p>	<p>Provincia di LECCE</p>	
<p>SETTORE URBANISTICA e AMBIENTE</p>		

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE, IN LOCAZIONE SEMPLICE, DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI TAVIANO PER IL CENSIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ai sensi e per gli effetti della legge regionale 07 aprile 2014 n. 10 (BURP n. 47 del 08.04.2014), ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 20.08.2014,

RENDE NOTO

che è indetto un bando di concorso per l'assegnazione, in locazione semplice, di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa, per i programmi di mobilità e gli alloggi realizzati con particolari finalità di destinazione.

I cittadini interessati a ottenere l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) dovranno presentare domanda al Comune di Taviano su apposito modulo, dal 03 novembre 2014 al 07 gennaio 2015, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

Gli interessati all'assegnazione possono partecipare a una sola assegnazione in ambito regionale.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 3 della legge regionale 07 aprile 2014, n. 10, possono partecipare al concorso i cittadini in possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli indicati con le lettere c), c) ed f) del comma 1, anche da parte degli altri componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto:

A) avere la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente (requisito previsto solo per il richiedente)

A.1) il cittadino italiano;

A.2) il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'art. 40 del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 come modificato dall'art. 27 comma 1 della L. 30 luglio 2002 n. 189;

B) essere residente o prestare la propria attività lavorativa nel Comune di Taviano

B.1) residenza anagrafica nel Comune di Taviano

B.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Taviano;

B.3) attività lavorativa svolta all'estero da emigrati italiani per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

C) Limiti della titolarità di diritti reali su beni immobili

Il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località. Si intende come adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri dell'art. 22, non sia inferiore a mq 45 e che, in rapporto alla dimensione del nucleo familiare deve essere non inferiore a: a) 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone; b) 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone; c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone; d) 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone; e) 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre;

D) Assenza di precedenti assegnazioni e/o conferimento di contributi e/o finanziamenti

Il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare non devono aver ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

E) Reddito per l'accesso

E.1) il reddito complessivo del nucleo familiare, così come più avanti definito, non deve essere superiore al limite massimo determinato annualmente dal Servizio Politiche Abitative (pari a € 31.982,00 – determina dirigenziale n. 730 del 30.10.2013), calcolato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni;

E.2) il reddito di riferimento è quello imponibile relativo alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2013 (presentata nel 2014), al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare;

E.3) oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento;

E.4) la mancanza di reddito deve essere autocertificata (autocertificazione soggetta a verifica presso il competente Centro per l'Impiego). Chi dichiara reddito zero dovrà altresì autocertificare di fruire dell'assistenza dei servizi sociali del Comune (autocertificazione soggetta a verifica presso il competente Ufficio Servizi Sociali);

F) Cessione di alloggi precedentemente assegnati

Il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare non devono aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

G) Composizione del nucleo familiare avente diritto

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. n. 10/2014, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni; rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati: a) conviventi more uxorio; b) ascendenti (genitori, nonni), discendenti (nipoti diretti), collaterali fino al terzo grado (fratelli, zii, nipoti per via fraterna); c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione;

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - PUNTEGGIO

Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente (www.comune.taviano.le.it), in distribuzione presso l'ufficio relazioni con il pubblico URP del Palazzo Municipale, tutti i giorni di apertura al pubblico e presso tutti i Patronati e Sindacati locali. Nei predetti moduli sono indicati i requisiti di ammissibilità e le condizioni per l'ammissione al concorso e per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi

nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e s'impegna a produrre, a richiesta, se sia necessario, l'idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, com'è previsto nel presente bando di concorso. Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l'operatore comunale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda. Il richiedente e i soggetti conviventi facenti parte del nucleo familiare, per quanto indicato, possono ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fatte salve le certificazioni che non possano essere richieste d'Ufficio dal Comune presso le Pubbliche Amministrazioni competenti (in particolare, oltre a documentazione proveniente da privati, certificazioni ASL pertinenti condizioni di disabilità e antigienicità degli alloggi). La mancanza di una qualsiasi delle autocertificazioni richieste per i requisiti prescritti dal punto 1), lettere A), B), C), D), E) ed F) e G), comporta il non accoglimento della domanda. La dichiarazione falsa è punita ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I richiedenti possono, comunque, in luogo delle autocertificazioni, produrre la documentazione e le certificazioni richieste. Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda, sono attribuiti i punteggi, secondo quanto disposto dalla legge regionale 07 aprile 2014, n. 10.

PUNTEGGI

a1) Reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 07 aprile 2014 n. 10, dall'art. 21 della legge 457/78, come modificato dall'art. 2, comma 14, del Decreto Legge 9/82, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1982 n. 94, non superiore ai limiti seguenti:

- | | |
|--|----------------|
| a) inferiore a una pensione sociale (€ 5.749,90 annui) | punti 4 |
| b) inferiore ad una pensione minima INPS (€ 6.440,59 annui) | punti 3 |
| c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale(€ 12.190,49 annui) | punti 2 |

a2) nucleo familiare composto

- | | |
|-------------------------|----------------|
| a) da 3 a 4 unità | punti 1 |
| b) da 5 a 6 unità | punti 2 |
| c) da 7 ed oltre | punti 3 |

a3) un componente con uno o più minori a carico **punti 2**

a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo 65° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico **punti 1**

a5) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio **punti 1**

Tale punteggio è attribuibile:

- | | |
|---|--|
| a) Purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età (35°); | |
| b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. | |

a6) Presenza di soggetti diversamente abili nel nucleo familiare, **punti 3**
 ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75% (settantacinque percento);

a7) Nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando, per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi **punti 1**

a8) Richiedenti la cui sede lavorativa si trova a una distanza superiore a 40 Km (quaranta chilometri) da quella di residenza **punti 1**

Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.

a9) Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti alla assistenza pubblica ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale. **punti 4**

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.

a10) Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico così definito dall'autorità competente, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della Salute 05.07.1975 o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione **punti 2**

Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

a11) Richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità **punti 2**

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

a12) Richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito dall'art. 10 della L.R. n. 10/2014:

a) oltre 2 persone in più **punti 1**

b) oltre 3 persone in più **punti 2**

a13) Richiedenti, fruitori di alloggio di servizio, che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo..... **punti 1**

a14) Richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando **punti 6**

a15) Richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato **punti 6**

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento.

a16) Richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'art. 3 della L.R. n. 10/2014 **punti 1**

Non sono cumulabili i punteggi:

a9) con a10);

a14) con a15);

a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'art. 13 della L.R. n. 10/2014.

ACCERTAMENTO DEL REDDITO

Il reddito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, è dichiarato dal richiedente e accertato nelle forme di legge. Tale dichiarazione è relativa all'anno precedente il bando di concorso e riguarda ogni componente il nucleo familiare. Nel caso in cui gli accertamenti, sfavorevoli al concorrente, pervengano dagli uffici finanziari successivamente alla graduatoria, si procede all'annullamento dell'assegnazione e si modifica in conseguenza la graduatoria. La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge. La falsa dichiarazione sugli stati di mancanza di reddito e/o stato di indigenza comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

CONDIZIONI GENERALI

Coloro che occupano illegalmente un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) o che abbiano ceduto senza titolo un alloggio di ERP sono esclusi dalle procedure di assegnazione. È fatta salva la deroga contenuta al comma 2 e al comma 3 dell'art. 20 della L.R. n. 10/2014;

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare, come definito al comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 10/2014 e secondo l'ordine ivi indicato.

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla L.R. n. 10/2014.

3) RACCOLTA DELLE DOMANDE

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

Le domande di assegnazione di alloggio, relative al presente concorso, dovranno essere presentate, corredate dalla fotocopia di un documento valido d'identità dell'intestatario della domanda, in busta chiusa, tramite corriere o servizi postali al seguente indirizzo: Comune di TAVIANO – Commissione ERP – Piazza del Popolo – 73057 TAVIANO (LE), con riportata la seguente indicazione: " *Domanda assegnazione alloggio ERP – anno 2014*" o tramite presentazione a mano al protocollo del Comune, con obbligo di recapito per qualsiasi mezzo di presentazione, entro e non oltre **le ore 12:00 del giorno 07 gennaio 2015**.

Le domande pervenute dopo la scadenza del predetto termine saranno escluse dal concorso. Il Comune, sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e accertate d'ufficio, provvederà all'attribuzione provvisoria del punteggio per ciascuna domanda ed alla conseguente formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi. Insieme alla graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni. Di ciò verrà data informazione esclusivamente sul sito istituzionale del Comune www.comune.taviano.le.it (non verrà inviata comunicazione ai partecipanti).

4) RICORSI E FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, l'Ufficio comunale competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria, sulla base dei punteggi che attribuisce a ogni singola domanda di partecipazione al bando e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando nonché a darne comunicazione a ogni singolo concorrente.

Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione Provinciale di cui all'art. 42 della L.R. n. 10/2014, per il tramite dell'Ufficio comunale competente. Il medesimo Ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione Provinciale.

La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria. L'Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando. Della formazione di detta graduatoria definitiva, il Comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili.

Il Comune di Taviano renderà accessibili alla consultazione dei cittadini, tramite sistemi di comunicazione in rete sul proprio sito ufficiale, tutte le procedure e le varie fasi relative alla formazione ed approvazione delle graduatorie.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra successiva e tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quelle eventualmente precedenti.

5) GRADUATORIE SPECIALI

Sono istituite, per effetto dell'art. 5 comma 4 della L.R. n. 10/2014 le seguenti graduatorie speciali nelle quali inserire le domande di concorrenti con le seguenti condizioni:

- a) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo 65° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico;
- b) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- c) Presenza di soggetti diversamente abili nel nucleo familiare; (si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75% (settantacinque per cento));

I richiedenti appartenenti a categorie speciali di cui ai precedenti punti a), b) e c), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale definitiva. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'art. 13 della L.R. n. 10/2014.

6) NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla legge regionale 07 aprile 2014, n. 10.

7) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, in riferimento al procedimento instaurato col presente bando, s'informa che il trattamento dei dati personali acquisiti in dipendenza della partecipazione al presente concorso:

- a) è effettuato in base alla legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54;
- b) avverrà, anche con l'ausilio di strumenti informatici, presso l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Protocollo di questo Comune;
- c) il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione del concorrente alla presente selezione ed il mancato consenso al loro trattamento impedisce di partecipare alla selezione medesima;
- d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge 241/90. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante;
- e) il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i suoi diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003;
- f) titolare del trattamento è il Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Taviano, responsabile del trattamento dei dati, nonché del diritto di accesso ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

INFORMAZIONI

Per ogni utile informazione, l'interessato potrà rivolgersi presso l'Ufficio del Dott. Plinio Leone – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, al piano terra del Palazzo Municipale di Taviano, nei giorni ed orari di apertura al pubblico degli uffici comunali (tel. 0833916241 – fax 0833914365 – pec: protocollo.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it).

Dalla residenza municipale, 16 Ottobre 2014

Il Responsabile del Settore

Ing. Luigi GIANNI

